

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p>LEGGE 26 novembre 1993, n. 489.</p> <p><u>Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.</u></p> <p style="text-align: right;">Pag. 4</p>	<p>Ministero dell'interno</p> <p>DECRETO 3 novembre 1993.</p> <p><u>Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Potenza</u> Pag. 9</p> <p>DECRETO 18 novembre 1993.</p> <p><u>Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cammarata</u> Pag. 10</p> <p>Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali</p> <p>DECRETO 24 novembre 1993.</p> <p><u>Modalità e criteri per la erogazione di contributi per la realizzazione di attività promozionali in favore di prodotti agro-alimentari</u> Pag. 11</p>
<p>LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490.</p> <p><u>Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia in caso di ballottaggio.</u></p> <p style="text-align: right;">Pag. 8</p>	

Ministero dei trasporti

DECRETO 10 novembre 1993.

Attuazione della direttiva n. 92/62/CEE recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento.

Pag. 12

**Ministero
per i beni culturali e ambientali**

DECRETO 11 novembre 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino.

Pag. 26

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Sandretto industrie, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria . . .

Pag. 26

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

Pag. 27

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.p.a. Dima Simma, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria

Pag. 28

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Autoleasing, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria

Pag. 28

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Componenti presse, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria . . .

Pag. 29

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 19 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera 79», in Cava dei Tirreni, e nomina del commissario liquidatore

Pag. 29

DECRETO 19 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova agricoltura - Società cooperativa a r.l.», in Giovinazzo, e nomina del commissario liquidatore.

Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Consiglio nazionale delle ricerche**

DECRETO 13 ottobre 1993.

Modificazioni all'art. 16 e all'allegato 14 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche. (Provvedimento n. 12559)

Pag. 30

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di rifacimento canaletto e sistemazione del tratto basale del Rin Pemonte e Rin Valle del Galdo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/37449)

Pag. 32

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 16 giugno 1993.

Vincolo di immodificabilità temporanea della contrada Maulli, ricadente nel territorio comunale di Ragusa .

Pag. 33

DECRETO ASSESSORIALE 16 giugno 1993.

Vincolo di immodificabilità temporanea degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica

Pag. 39

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università

Pag. 45

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università

Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna.

Pag. 46

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari»

Pag. 46

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Pag. 46

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 46

Ministero della sanità: Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato. Pag. 50

Ministero per i beni culturali e ambientali: Autorizzazione alla fondazione Giorgio Cini, in Venezia, ad accettare una donazione Pag. 50

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 51

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni Pag. 51

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione Pag. 51

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare una donazione Pag. 51

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione Pag. 52

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 2 dicembre 1993 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 52

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti società cooperative Pag. 52

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993).
Pag. 53

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1993, n. 489.

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi società od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, introdotto dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito

dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche.

6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le parole da: «della differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1.

Art. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane.

4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria

maggiormente rappresentative e alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

Art. 3.

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessita di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto il Guardasigilli CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Il vigente testo, completo, dell'art. 7 della legge n. 218/1990, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge qui pubblicata, è il seguente

«Art. 7 (*Norme fiscali*) — 1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma: non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di conciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti, con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permangono il regime di sospensione d'imposta.

2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'art. 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 218/1990, come modificato dal presente articolo, si veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 1 della predetta legge n. 218/1990 (citata nella nota al titolo) è il seguente:

«Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). — 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché

le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'art. 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio».

— Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, così recitano:

b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;

c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici».

— Il testo dell'art. 24 e il testo completo, vigente, dell'art. 21 del D.Lgs. n. 356/1990 (disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 24 (Gruppo creditizio). — 1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo creditizio è composto alternativamente:

1) dall'ente creditizio, iscritto nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle società e enti da questo controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti del gruppo;

2) dalla società finanziaria e dalle società e enti da questa controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengano complessivamente all'ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d'Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore all'1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e enti da essi controllati rappresenti almeno la metà dell'attivo del gruppo secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato».

«Art. 21 (Autorizzazione del Consiglio dei Ministri). — 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

Note all'art. 2:

— Per il titolo della legge n. 218/1990, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 356/1990, citato in nota all'art. 1, è il seguente:

«Art. 6 (*Conferimenti*). — Per l'attuazione delle operazioni di cui all'art. 1, i conferimenti dell'azienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o più enti di cui all'art. 1, comma 1, in società per azioni, di nuova costituzione o già esistenti, bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti devono essere deliberati con le modalità di cui all'art. 2, comma 3. In caso di conferimento a società di nuova costituzione, lo statuto di quest'ultima si considera parte integrante della deliberazione e deve essere ad essa allegato.

2. La costituzione di società per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle società per azioni e di quanto previsto dal presente decreto. In tal caso alla deliberazione di conferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5.

3. Negli altri casi, la stima deve essere redatta ai sensi dell'art. 2343, comma 1, del codice civile da un collegio di tre esperti in materia bancaria nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti.

4. In caso di conferimenti da parte di più enti ad una medesima società ovvero di conferimenti da parte di un ente a più società ovvero di conferimenti da parte di più enti a medesime società, il tribunale nomina un unico collegio. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del capoluogo di regione; quando concorrano competenze territoriali di tribunali di più regioni provvede il presidente del tribunale di Roma. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

5. L'atto costitutivo della società conferitaria, ovvero la delibera di aumento di capitale in caso di conferimento a società già esistente, deve comunque contenere la determinazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e la relazione del collegio di cui al comma precedente che attesta l'esistenza di tale patrimonio netto. Non si applica l'art. 2343, commi 3 e 4, del codice civile.

6. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformità di cui all'art. 3, comma 5, l'atto costitutivo ovvero la deliberazione di aumento di capitale della società conferitaria sono depositati a cura del notaio o degli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della società conferitaria, insieme alla deliberazione dell'ente conferente con i relativi allegati. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330-bis del codice civile e, in caso di conferimento in società già esistenti, le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile.

7. In caso di conferimenti tra loro collegati ai sensi del comma 4, la competenza ad ordinare la iscrizione nel registro delle imprese spetta al tribunale il cui presidente ha nominato gli esperti. Il tribunale può ordinare l'iscrizione con unico decreto».

— Il D.Lgs. n. 357/1990 reca norme concernenti «Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 5 (*Albo delle imprese artigiane*). — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

— Il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, rispettivamente, il seguente:

«Art. 29 (*Consorti di garanzia collettiva fidi*). — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate».

«Art. 30 (*Ammissione alle agevolazioni statali*). — 1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 445/1950 (Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie) era il seguente:

«Art. 4. — Agli istituti regionali di cui alla presente legge è vietata la raccolta del risparmio ordinario».

— L'art. 17 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) istituiva l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

— Il sesto comma dell'art. 34 della citata legge n. 949/1952 prevedeva il divieto per la Cassa per il credito alle imprese artigiane di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

— La lettera c) del secondo comma dell'art. 37 della citata legge n. 949/1952 prevedeva, tra le dotazioni finanziarie del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa, il dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima.

— L'art. 39 della citata legge n. 949/1952 così disponeva:

«Art. 39. — Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire, saggi d'interesse più favorevole sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di prima categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinaria».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1554):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) l'11 settembre 1992.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 24 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VI commissione il 19 gennaio 1993; 12, 13, 20, 25 maggio 1993; 30 giugno 1993; 6, 20, 27 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1453):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 6 agosto 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16 settembre 1993; 13, 14, 20 ottobre 1993 e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 1554-B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 4 novembre 1993, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla VI commissione il 10 novembre 1993 e approvato l'11 novembre 1993.

93G0564

LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490.

Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 81/1993 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 415/1993, poi modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11 (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). — 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione.

2-bis. — *Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1688):

Presentato dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 30 novembre 1993.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 novembre 1993.

Esaminato dalla 1^a commissione il 30 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 1^o dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3422):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1^o dicembre 1993.

Esaminato dalla 1^a commissione il 1^o dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

93G0571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonino Pompeo Laveglia è stato eletto consigliere dell'amministrazione provinciale di Potenza nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Rilevato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 2 dicembre 1992, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Potenza, trasformato successivamente in arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 317 e 323 del codice penale;

Rilevato, altresì, che nei confronti del sig. Antonino Pompeo Laveglia pendono diversi altri procedimenti penali e che, con sentenze del 29 marzo 1993 e del 5 aprile 1993, il tribunale di Potenza ha condannato il suddetto amministratore a complessivi tre anni di reclusione, per i reati di cui agli articoli 323, 110, 324, 476 e 479 del codice penale;

Considerato che la permanenza nella predetta carica del sig. Antonino Pompeo Laveglia è incompatibile con la funzione rappresentativa dell'ente, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa della provincia di Potenza, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che dette posizioni processuali penali si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonino Pompeo Laveglia dalla carica di consigliere della provincia di Potenza;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonino Pompeo Laveglia è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Potenza.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonino Pompeo Laveglia è stato eletto consigliere della provincia di Potenza nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore, in data 2 dicembre 1992, è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Potenza, trasformato successivamente in arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di concussione e abuso d'ufficio.

A carico del sig. Antonino Pompeo Laveglia risultano, altresì, pendere diversi procedimenti penali per omissione di atti d'ufficio, abuso ed interesse privato in atti d'ufficio e falsità materiale, nell'ambito dei quali il sopracitato G.I.P. ha disposto due volte l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni di sindaco — carica al tempo ricoperta presso il comune di Grumento Nova — ed analogo provvedimento è stato adottato dal prefetto di Potenza, relativamente alle funzioni specifiche di ufficiale di Governo.

Inoltre, con sentenze del 29 marzo 1993 e del 5 aprile 1993, il tribunale di Potenza ha condannato il suddetto amministratore a complessivi anni tre di reclusione, per i reati di abuso d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio in concorso, falsità materiale ed ideologica.

La qualità e rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore provinciale, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio della funzione pubblica cui il medesimo è preposto e, certo, sono compatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Antonino Pompeo Laveglia nella carica di consigliere della provincia di Potenza inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza ed ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Potenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonino Pompeo Laveglia dalla carica di consigliere della provincia di Potenza, ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi prego, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Potenza.

Roma, 26 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGI

93A6753

DECRETO 18 novembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cammarata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Giambrone è stato eletto consigliere nel comune di Cammarata (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che, nei confronti del predetto, il G.I.P. presso il tribunale di Agrigento, in data 1° ottobre 1993, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale;

Costatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Salvatore Giambrone nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Giambrone dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Giambrone è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Cammarata (Agrigento).

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'Interno

Il sig. Salvatore Giambrone è stato eletto consigliere nel comune di Cammarata (Agrigento) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto il G.I.P. presso il tribunale di Agrigento, in data 1° ottobre 1993, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale.

In particolare, il sig. Salvatore Giambrone ha posto in essere atti di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale finalizzati ad indurre questi a fornire notizie false all'autorità giudiziaria, tali da evitare l'eventuale apertura di procedimenti penali nei propri confronti.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Salvatore Giambrone nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Cammarata, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, con decreto n. 88/821/Gab. del 6 ottobre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Salvatore Giambrone dalla carica di consigliere del comune di Cammarata, ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi prego, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cammarata (Agrigento).

Roma, 10 novembre 1993

Il direttore generale: SORGI

93A6754

**MINISTERO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 24 novembre 1993.

Modalità e criteri per la erogazione di contributi per la realizzazione di attività promozionali in favore di prodotti agro-alimentari.

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera f);

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 12 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991;

Visto il decreto ministeriale n. 2440 del 2 dicembre 1992 concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di campagne promozionali a favore dei prodotti agro-alimentari nazionali sul mercato interno e su quelli esteri, di campagne di educazione alimentare e di iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi per l'anno finanziario 1992;

Vista la delibera CIPE del 13 luglio 1993 concernente il riparto dei fondi delle leggi n. 752/86 e n. 201/91;

Visto il decreto-legge del 4 agosto 1993, n. 272, concernente l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per le concessioni di contributi per la realizzazione di campagne promozionali a favore dei prodotti agro-alimentari nazionali sul mercato interno e su quelli esteri, di campagne di educazione alimentare e di iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi per l'anno finanziario 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse relativo all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, è definito negli articoli successivi.

Art. 2.

Vengono confermati i criteri e le modalità di concessione di contributi per attività promozionali di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 1992, n. 2440.

Art. 3.

L'art. 3 del precitato decreto ministeriale n. 2440 è sostituito da:

1. Presso la Gestione tutela economica dei prodotti agricoli è costituita, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, una commissione tecnica con il compito di definire il programma quadro di intervento per la promozione dei prodotti agro-alimentari. Il programma quadro verrà sottoposto all'approvazione del Ministro.

2. La commissione è composta dal dirigente generale della tutela, che la presiede, dal dirigente dell'ufficio XII della tutela, da un rappresentante del Ministero per il commercio estero e da un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero (per programmi sui mercati esteri), da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura, Confagricoltori), da un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione (per programmi di educazione alimentare), da un rappresentante dell'I.S.M.E.A., da un rappresentante della Confindustria. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'ufficio XII della tutela.

3. Tale commissione ha il compito di:

a) selezionare i prodotti, oggetto di intervento, privilegiando le produzioni tipiche nazionali e che, comunque, presentino elevati standards qualitativi;

b) individuare i mercati esteri in relazione alla dimensione e potenzialità della domanda.

Art. 4.

Le domande di contributo, corredate dei documenti di cui all'allegato al presente decreto, devono pervenire entro il 15 dicembre 1993 al Ministero per il

coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio XII - Via XX Settembre, 20 - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

Documenti da allegare alla domanda

Atto costitutivo, statuto, regolamenti.

Copia del bilancio degli ultimi due anni.

Relazione tecnico-economica sull'attività svolta con particolare riferimento alle attività promozionali effettuate con finanziamenti pubblici.

93A6791

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 1993.

Attuazione della direttiva n. 92/62/CEE recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del «Nuovo codice della strada» approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stata recepita la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 70/311/CEE relativa ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva della Commissione n. 92/62/CEE del 2 luglio 1992 con la quale viene adeguata al progresso tecnico la direttiva n. 70/311/CEE;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto 5 ago-

sto 1974, recante norme relative alla omologazione parziale CEE di veicoli a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda lo sterzo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo e relativi rimorchi per quanto attiene al dispositivo di sterzo si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M ed N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva n. 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 Km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e macchine agricole.

Art. 2.

1. È ammesso il rilascio di omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda il dispositivo di sterzo, solo secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio 1996 i tipi di veicolo di cui all'articolo 1 del presente decreto, potranno ottenere l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino, per quanto riguarda il dispositivo di sterzo, alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

Allegati

1. Gli allegati di seguito elencati fanno parte integrante del presente decreto e sostituiscono gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti del 5 agosto 1974:

- a) allegato I - Definizioni, domanda di omologazione CEE e prescrizioni;
- b) allegato II - Scheda informativa;
- c) allegato III - Efficienza di frenatura per i veicoli che usano la medesima sorgente di energia per alimentare sia l'equipaggiamento sterzo sia il dispositivo di frenatura;
- d) allegato IV - Prescrizioni addizionali per i veicoli dotati di un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE);
- e) allegato V - Disposizioni applicabili ai rimorchi dotati di una trasmissione sterzo puramente idraulica;
- f) allegato VI - Scheda di omologazione di veicolo.

Roma, 10 novembre 1993

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE E PRESCRIZIONI

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva, per:

- 1.1. « omologazione del veicolo », si intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne l'equipaggiamento sterzo;
- 1.2. « tipo di veicolo », si intendono veicoli che non presentano fra loro differenze per quanto riguarda la designazione del tipo di veicolo indicata dal costruttore e/o le varianti che possono influire sulla sterzata;
- 1.3. « equipaggiamento sterzo », si intende l'equipaggiamento completo che ha la funzione di determinare la direzione di marcia del veicolo.
- L'equipaggiamento sterzo comprende:
- il comando sterzo;
 - la trasmissione sterzo;
 - le ruote sterzanti;
 - l'alimentatore di energia, se previsto;
- 1.3.1. « comando sterzo », si intende la parte dell'equipaggiamento sterzo che comanda il suo funzionamento e che può operare con o senza il diretto intervento del conducente. Nel caso di un equipaggiamento sterzo nel quale le forze sterzanti sono fornite totalmente o parzialmente dalla forza muscolare del conducente, il comando sterzo comprende tutte le parti fino al punto in cui la forza sterzante è trasformata tramite dispositivi meccanici, idraulici o elettrici;
- 1.3.2. « trasmissione sterzo », si intende l'insieme delle parti dell'equipaggiamento sterzo intese a trasmettere le forze sterzanti tra il comando sterzo e le ruote sterzanti; essa include qualsiasi parte a partire dal punto in cui la forza sterzante esercitata sul comando sterzo è trasformata tramite dispositivi meccanici, idraulici o elettrici;
- 1.3.3. « ruote sterzanti », si intendono le ruote il cui allineamento può essere modificato direttamente o indirettamente rispetto all'asse longitudinale del veicolo allo scopo di determinare la direzione di marcia del veicolo. (Questa definizione include l'asse attorno al quale le ruote sterzanti ruotano in modo da determinare la direzione di marcia del veicolo);
- 1.3.4. « alimentatore di energia », si intendono le parti dell'equipaggiamento sterzo che lo alimenta, regolano l'energia e, se del caso, la elaborano e l'accumulano. Esso comprende anche gli eventuali serbatoi di accumulo del mezzo operativo e le condotte di ritorno ma non il motore del veicolo (eccetto per quanto previsto dal paragrafo 4.1.3) né il suo collegamento alla sorgente di energia;
- 1.3.4.1. « sorgente di energia », si intende la parte dell'alimentatore di energia che fornisce energia nella forma richiesta, ad esempio: la pompa idraulica, il compressore d'aria;
- 1.3.4.2. « serbatoio di energia », si intende la parte dell'alimentatore di energia in cui viene accumulata l'energia fornita dalla sorgente di energia;
- 1.3.4.3. « serbatoio di accumulo », si intende la parte dell'alimentatore di energia in cui il mezzo operativo è accumulato ad una pressione uguale o prossima a quella atmosferica.
- 1.4 Parametri dello sterzo
- Per:
- 1.4.1. « forza sul comando sterzo », si intende la forza applicata al comando sterzo per sterzare il veicolo;
- 1.4.2. « tempo di sterzata », si intende il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio del movimento del comando sterzo e il momento in cui le ruote sterzanti hanno raggiunto uno specifico angolo di sterzata;
- 1.4.3. « angolo di sterzata », si intende l'angolo fra la proiezione dell'asse longitudinale del veicolo e la linea di intersezione del piano della ruota con la superficie stradale, dove per piano delle ruote si intende il piano centrale del pneumatico perpendicolare all'asse di rotazione della ruota;
- 1.4.4. « forze sterzanti », si intendono tutte le forze operanti nella trasmissione sterzo;
- 1.4.5. « rapporto medio di sterzata », si intende il rapporto tra lo spostamento angolare del comando sterzo e l'angolo medio di sterzata delle ruote sterzanti per una sterzata completa a destra e a sinistra.

- 1.4.6. « *cerchio di sterzata* », si intende, quando il veicolo descrive una traiettoria circolare, la circonferenza all'interno della quale sono situate le proiezioni al suolo di tutti i punti del veicolo; fanno eccezione gli specchi retrovisori esterni e gli indicatori di direzione anteriori;
- 1.4.7. « *raggio nominale del comando sterzo* », si intende, nel caso di un volante sterzo, la distanza più piccola tra il suo centro di rotazione ed il bordo esterno dell'anello del volante. Nel caso di un comando avente forma diversa, è la distanza tra il suo centro di rotazione ed il punto in cui è applicata la forza sterzante. Se esistono più punti, si prende in considerazione quello per il quale è massima la forza da applicare.
- 1.5. **Tipi di equipaggiamento sterzo**
- A seconda del modo con cui vengono prodotte le forze sterzanti, si distinguono i seguenti tipi di equipaggiamento sterzo:
- 1.5.1. **Per gli autoveicoli**
- 1.5.1.1. « *equipaggiamento sterzo manuale* », le forze sterzanti sono fornite esclusivamente dall'energia muscolare del conducente;
- 1.5.1.2. « *equipaggiamento sterzo servoassistito* », le forze sterzanti sono prodotte dall'energia muscolare del conducente e dall'alimentatore (o dagli alimentatori di energia);
- 1.5.1.2.1. l'equipaggiamento sterzo in cui le forze sterzanti sono quelle prodotte esclusivamente da uno o più alimentatori di energia, quando l'equipaggiamento è integro, ma che possono essere fornite dall'energia muscolare del conducente in caso di avaria dell'equipaggiamento sterzo (sistemi di assistenza integrati), è pure considerato un equipaggiamento sterzo servoassistito;
- 1.5.1.3. « *l'equipaggiamento sterzo con assistenza totale* », le forze sterzanti sono fornite esclusivamente da uno o più alimentatori di energia;
- 1.5.1.4. « *l'equipaggiamento di autodirezione* », è un sistema in cui l'angolo di sterzata di una o più ruote è modificata unicamente dalla combinazione di forze e/o di momenti applicati al punto di contatto pneumatico/strada.
- 1.5.2. **Per i rimorchi**
- 1.5.2.1. *l'equipaggiamento di autodirezione*
vedi punto 1.5.1.4;
- 1.5.2.2. « *l'equipaggiamento di sterzo articolato* », nel quale le forze sterzanti sono prodotte attraverso il mutamento di direzione del veicolo trattore e nel quale il movimento delle ruote sterzanti del rimorchio è strettamente collegato con l'angolo relativo tra l'asse longitudinale del veicolo trattore e quello del rimorchio;
- 1.5.2.3. « *l'equipaggiamento autosterzante* », nel quale le forze sterzanti sono prodotte da un mutamento di direzione del veicolo trattore e nel quale il movimento delle ruote sterzanti del rimorchio è strettamente collegato con l'angolo relativo dell'asse longitudinale del telaio del rimorchio o di un carico che lo sostituisce e l'asse longitudinale del sottotelaio a cui è (sono) fissato(i) l'asse (gli assi).
- 1.5.3. A seconda della soluzione adottata per le ruote sterzanti, si distinguono i seguenti tipi di equipaggiamento sterzo:
- 1.5.3.1. « *equipaggiamento sterzo ruote anteriori* », nel quale sono sterzanti esclusivamente le ruote dell'asse o degli assi anteriori. La definizione include tutte le ruote sterzate nella stessa direzione;
- 1.5.3.2. « *equipaggiamento sterzo ruote posteriori* », nel quale sono sterzanti esclusivamente le ruote dell'asse e degli assi posteriori. La definizione include tutte le ruote sterzate nella stessa direzione;
- 1.5.3.3. « *equipaggiamento sterzo su più ruote* », nel quale sono sterzanti uno o più assi anteriori e posteriori;
- 1.5.3.3.1. « *equipaggiamento sterzo su tutte le ruote* », nel quale tutte le ruote sono sterzanti;
- 1.5.3.3.2. « *equipaggiamento sterzo per telaio articolato* », nel quale il movimento relativo delle parti del telaio che interagiscono le une con le altre è prodotto direttamente dalle forze sterzanti;
- 1.5.3.4. « *equipaggiamento sterzo ausiliario* », nel quale le ruote posteriori dei veicoli della categoria M e N sono, in aggiunta e rispetto alle ruote sterzanti anteriori, sterzanti nel medesimo senso oppure in senso contrario, e/o l'angolo di sterzata delle ruote anteriori e/o delle ruote posteriori può essere modificato in funzione del comportamento del veicolo.

1.6. Tipi di trasmissione sterzo

A seconda del modo di trasmissione delle forze sterzanti si distinguono vari tipi di trasmissione sterzo :

- 1.6.1. *trasmissione sterzo puramente meccanica*, nella quale le forze sterzanti sono trasmesse unicamente con mezzi meccanici ;
- 1.6.2. *trasmissione sterzo puramente idraulica*, nella quale le forze sterzanti sono trasmesse, ad un certo momento, unicamente con mezzi idraulici ;
- 1.6.3. *trasmissione sterzo puramente elettrica*, nella quale le forze sterzanti sono trasmesse, ad un certo momento, unicamente con mezzi elettrici ;
- 1.6.4. *trasmissione sterzo mista*, nella quale una parte delle forze sterzanti è trasmessa con uno dei mezzi succitati e l'altra parte con un altro dei medesimi ;
 - 1.6.4.1. *trasmissione sterzo meccanica mista*, nella quale una parte delle forze sterzanti è trasmessa con mezzi puramente meccanici e l'altra parte con mezzi :
 - 1.6.4.1.1. idraulici o meccanici/idraulici, oppure
 - 1.6.4.1.2. elettrici o meccanici/idraulici, oppure
 - 1.6.4.1.3. pneumatici o meccanici/pneumatici,
 se la parte meccanica della trasmissione serve unicamente ad indicare l'angolo di sterzata ed è troppo debole per trasmettere l'insieme delle forze sterzanti, questo sistema è considerato, a seconda dei casi, come una trasmissione sterzo puramente idraulica, puramente elettrica o puramente pneumatica ;
 - 1.6.4.2. *altre trasmissioni sterzo miste* : qualsiasi altra combinazione delle trasmissioni sterzo summenzionate.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

- 2.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'equipaggiamento sterzo è presentata dal costruttore del veicolo.
- 2.2. La domanda deve essere accompagnata dalle informazioni prescritte nella scheda informativa di cui all'allegato II.
- 2.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato di controllare le prescrizioni tecniche.

3. OMOLOGAZIONE CEE

L'autorità che concede l'omologazione CEE ai sensi della presente direttiva rilascia una scheda conforme al modello che figura all'allegato VI.

4. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE

4.1. Prescrizioni generali

- 4.1.1. L'equipaggiamento sterzo deve consentire una guida facile e sicura del veicolo sino alla sua velocità massima per costruzione oppure, nel caso di un rimorchio, sino alla sua velocità massima tecnicamente consentita. Nel corso delle prove di cui al punto 5 esso deve manifestare la tendenza ad autocentrarsi. Nel caso degli autoveicoli devono essere soddisfatte le prescrizioni del punto 5.2 e nel caso dei rimorchi quelle del punto 5.3. Un veicolo dotato di un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE) deve soddisfare anche le prescrizioni dell'allegato IV. I rimorchi dotati di una trasmissione sterzo idraulica devono soddisfare anche l'allegato V.
 - 4.1.1.1. Il veicolo deve poter percorrere un tratto di strada rettilinea, alla velocità massima stabilita per costruzione, senza che il conducente intervenga con inusuali correzioni sul comando sterzo e senza anormali vibrazioni all'equipaggiamento sterzo

- 4.1.1.2. Deve esservi una sincronizzazione di corsa tra il comando sterzo e le ruote sterzanti, eccettuate le ruote sterzate da un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE).
- 4.1.1.3. Deve esservi una sincronizzazione di tempo tra il comando sterzo e le ruote sterzanti, eccettuate le ruote sterzate da un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE).
- 4.1.2. L'equipaggiamento sterzo deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da poter sopportare le sollecitazioni dovute all'utilizzazione normale del veicolo o di una combinazione di veicoli. L'angolo massimo di sterzata non deve essere limitato da alcun elemento della trasmissione sterzo, tranne il caso in cui ciò sia espressamente previsto.
- 4.1.2.1. Tranne indicazione contraria, si ritiene, ai fini della presente direttiva, che non possa verificarsi più di un guasto alla volta nell'equipaggiamento sterzo e che due assi sullo stesso carrello costituiscano un unico asse.
- 4.1.3. In caso di arresto del motore o di guasto di una parte dell'equipaggiamento sterzo, ad eccezione delle parti di cui al punto 4.1.4, l'equipaggiamento sterzo deve sempre soddisfare le prescrizioni del punto 5.2.6 per gli autoveicoli e del punto 5.3 per i rimorchi.
- 4.1.4. Ai fini della presente direttiva, non sono considerati soggetti a rotture le ruote sterzanti, il comando sterzo, e tutte le parti meccaniche della trasmissione sterzo qualora siano sufficientemente dimensionate, facilmente accessibili per la manutenzione e presentino caratteristiche di sicurezza almeno pari a quelle prescritte per altre parti essenziali del veicolo (ad esempio: i freni). Qualsiasi parte la cui rottura dovesse presentare il rischio di provocare una perdita di controllo del veicolo deve essere di metallo o di un materiale di caratteristiche equivalenti e non deve essere soggetta ad alcuna deformazione sensibile durante il normale funzionamento del sistema di sterzo.
- 4.1.5. Qualsiasi avaria di una trasmissione che non sia puramente meccanica deve essere chiaramente segnalata al conducente del veicolo; nel caso di un autoveicolo, si ritiene che un aumento della forza esercitata sul comando sterzo costituisca un segnale di allarme; nel caso di un rimorchio è ammesso un indicatore meccanico. In caso di avaria è ammessa una variazione del rapporto medio dello sterzo a condizione che la forza esercitata sul comando di sterzo non superi i valori prescritti al punto 5.2.6.
- 4.1.6. Le trasmissioni sterzo puramente pneumatiche, puramente elettriche o puramente idrauliche e quelle miste, diverse da quelle descritte al punto 1.6.4.1, sono vietate sino a quando non verranno aggiunte prescrizioni specifiche alle prescrizioni della presente direttiva.
- 4.1.6.1. Il suddetto divieto non si applica:
- ad un equipaggiamento sterzo ausiliario con trasmissione puramente elettrica o idraulica su veicoli delle categorie M e N;
 - ad un equipaggiamento sterzo con trasmissione puramente idraulica su veicoli della categoria O.
- 4.2. Prescrizioni particolari
- 4.2.1. Comando sterzo
- 4.2.1.1. Se il comando sterzo è azionato direttamente dal conducente,
- 4.2.1.1.1. esso deve essere maneggevole,
- 4.2.1.1.2. il senso di azionamento deve corrispondere al cambiamento di direzione voluto,
- 4.2.1.1.3. fatta eccezione degli equipaggiamenti sterzo ausiliari, deve esistere una relazione continua e monotona tra l'angolo di comando e l'angolo di sterzata.
- 4.2.2. Trasmissione sterzo
- 4.2.2.1. I dispositivi che regolano la geometria dello sterzo devono essere tali che, dopo regolazione, possa essere ristabilito tramite appropriati dispositivi di bloccaggio, un sicuro collegamento dei componenti regolabili.
- 4.2.2.2. Le trasmissioni sterzo che possono essere scollegate per potersi adeguare alle varie configurazioni di un veicolo (ad esempio: semirimorchi estensibili) devono avere dei dispositivi di bloccaggio che garantiscono un esatto riposizionamento dei componenti. Se il bloccaggio è automatico deve esservi anche un bloccaggio di sicurezza addizionale azionabile manualmente.
- 4.2.3. Ruote sterzanti
- 4.2.3.1. Le ruote posteriori non devono essere le uniche ruote sterzanti. Questa prescrizione non si applica ai semirimorchi.

- 4.2.3.2. I rimorchi (eccettuati i semirimorchi) che hanno più assi a ruote sterzanti ed i semirimorchi che hanno almeno un asse a ruote sterzanti, devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 5.3. Tuttavia, i rimorchi dotati di equipaggiamento di autodirezione sono dispensati dalla prova di cui al punto 5.3 se il rapporto dei carichi assiali tra assi non sterzanti e assi autodirezionali è pari o superiore a 1,6 per tutte le condizioni di carico.
- 4.2.4. Alimentatore di energia
- 4.2. - : La stessa sorgente di energia può essere utilizzata per alimentare sia l'equipaggiamento sterzo sia il sistema di frenatura. Tuttavia, in caso di avaria dell'alimentatore di energia o in uno dei due sistemi, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :
- 4.2.4.1.1. l'equipaggiamento sterzo deve soddisfare le condizioni di cui al punto 5.2.6 ;
- 4.2.4.1.2. in caso di avaria della fonte di energia, le prestazioni di frenatura, alla loro prima applicazione, non devono essere inferiori a quelle prescritte per la frenatura di servizio dall'allegato III (*) ;
- 4.2.4.1.3. in caso di avaria dell'alimentatore di energia, l'efficienza di frenatura deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato III (*) ;
- 4.2.4.1.4. un dispositivo ottico od acustico deve avvertire il conducente quando il liquido nel serbatoio di riserva scende ad un livello tale da causare un aumento della forza sul comando di sterzata o di frenatura. Detto segnale può essere combinato con il dispositivo previsto per la segnalazione dell'avaria dei freni ; il conducente deve poter verificare facilmente il buon funzionamento del segnale ;
- 4.2.4.2. la stessa sorgente di energia può essere utilizzata per alimentare sia l'equipaggiamento sterzo sia dispositivi diversi da quello di frenatura, a condizione che, se il liquido nel serbatoio di riserva scende ad un livello che può causare un aumento della forza sul comando di sterzata, il conducente venga avvertito da un segnale ottico od acustico ; il conducente deve poter verificare facilmente il buon funzionamento del segnale ;
- 4.2.4.3. il dispositivo di allarme deve essere collegato in modo diretto e permanente al circuito. Con il motore in moto e ruotante nelle normali condizioni e in assenza di avarie nell'equipaggiamento sterzo, il dispositivo di allarme deve entrare in funzione soltanto per il tempo necessario al riempimento del o dei serbatoi di energia dopo l'avviamento del motore.

5 PRESCRIZIONI DI PROVA

5.1. Prescrizioni generali

- 5.1.1. Le prove sono eseguite su una superficie piana che offra una buona aderenza.
- 5.1.2. Durante la prova o le prove, il veicolo è caricato alla sua massa massima ed al carico massimo tecnicamente ammesso sull'asse o sugli assi sterzanti.
- Nel caso di assi muniti di equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE), detta prova deve essere ripetuta con il veicolo caricato alla sua massa tecnicamente ammessa e l'asse dotato di ASE deve essere caricato al suo carico massimo ammesso.
- 5.1.3. All'inizio della prova a veicolo fermo, la pressione dei pneumatici deve essere quella prescritta dal costruttore per il carico di cui al punto 5.1.2.

5.2. Prescrizioni per i veicoli a motore

- 5.2.1. Deve essere possibile lasciare per la tangente una curva con raggio di 50 m, senza vibrazioni anormali dell'equipaggiamento sterzo, alle seguenti velocità :
- 50 km/h, i veicoli della categoria M₁ ;
 - 40 km/h, o alla velocità massima per costruzione se questa è più bassa, per i veicoli delle categorie M₂, M₃, N₁, N₂ e N₃.
- 5.2.2. Le prescrizioni dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 5.2.1, devono essere soddisfatte anche in caso di avaria dell'equipaggiamento sterzo.
- 5.2.3. Quando il veicolo percorre una traiettoria circolare con le ruote in posizione di mezza sterzata ad una velocità costante di almeno 10 km/h, il raggio di sterzata deve restare identico o aumentare quando venga lasciato libero il comando sterzo.
- 5.2.4. Durante la misurazione della forza sul comando sterzo, non sono prese in considerazione le forze applicate per una durata inferiore a 0,2 secondi.

(*) I requisiti di cui all'allegato III possono essere verificati anche all'applicazione della direttiva 71/320/CEE del Consiglio

- 5.2.5. Veicoli a motore — misurazione della forza sul comando sterzo con equipaggiamento sterzo integro
- 5.2.5.1. Il veicolo deve essere inserito, alla velocità di 10 km/h, da una traiettoria di marcia rettilinea in una spirale. La forza sul comando sterzo deve essere misurata sul raggio nominale del comando sterzo fino alla posizione corrispondente al raggio di sterzata indicato per ogni categoria di veicolo nelle condizioni di equipaggiamento sterzo integro (vedi tabella). Deve essere effettuata una sterzata a destra e una a sinistra.
- 5.2.5.2. Il tempo massimo di sterzata e la forza massima permessa sul comando sterzo, nelle condizioni di equipaggiamento sterzo integro, sono riportati nella tabella per ogni categoria di veicolo.
- 5.2.6. Veicoli a motore — misurazione della forza su comando sterzo con equipaggiamento sterzo in avaria
- 5.2.6.1. La prova descritta al punto 5.2.5 deve essere ripetuta con l'equipaggiamento sterzo in avaria. La forza sul comando sterzo deve essere misurata fino a quando la posizione del comando sterzo corrisponde al raggio di sterzata stabilito per ogni categoria di veicolo con equipaggiamento sterzo in avaria (vedi tabella).
- 5.2.6.2. Il tempo massimo di sterzata e la forza massima permessa sul comando sterzo, per le condizioni di equipaggiamento sterzo in avaria, sono riportate nella tabella per ogni categoria di veicolo.

Prescrizioni per la forza sul comando di sterzo

Categoria di veicoli	Dispositivo integro			Dispositivo in avaria		
	Forza massima (daN)	Tempo (s)	Raggio di sterzata (m)	Forza massima (daN)	Tempo (s)	Raggio di sterzata (m)
M ₁	15	4	12	30	4	20
M ₂	15	4	12	30	4	20
M ₃	20	4	12	45	6	20
N ₁	20	4	12	30	4	20
N ₂	25	4	12	40	4	20
N ₃	20	4	12 (*)	45 (*)	6	20

(*) Oppure sterzata sino all'arresto di fine corsa, se non è possibile raggiungere questo valore.

(*) 50 per i veicoli rigidi a due (o più) assi sterzanti, eccettuati quelli muniti di un dispositivo di autodirezione.

- 5.3. Prescrizioni relative ai rimorchi
- 5.3.1. Quando il veicolo trattore è in modo rettilineo su una strada piana e orizzontale alla velocità di 80 km/h o alla velocità massima tecnicamente ammessa indicata dal costruttore del rimorchio, se questa è inferiore a 80 km/h, il rimorchio deve procedere senza eccessiva deviazione o anormali vibrazioni nel suo equipaggiamento sterzo.
- 5.3.2. La circonferenza descritta dal bordo posteriore esterno del rimorchio è determinata facendo descrivere al veicolo trattore e al rimorchio un movimento circolare continuo in modo che il bordo esterno anteriore del veicolo trattore percorra, a velocità costante di 5 km/h, una circonferenza di 25 m di raggio in accordo con il punto 1.4.6. Nelle medesime condizioni di cui sopra, la manovra sarà ripetuta ad una velocità di 25 ± 1 km/h. Nel corso della prova a 25 ± 1 km/h, il bordo posteriore esterno del rimorchio, non dovrà debordare più di 0,7 m dalla circonferenza descritta nella manovra a velocità costante di 5 km/h.
- 5.3.3. Nessuna parte del rimorchio deve fuoriuscire più di 0,5 m dalla tangente al cerchio con raggio di 25 m, quando il veicolo trattore lascia per la tangente il percorso circolare descritto dal punto 5.3.2 alla velocità di 25 km/h. Questa prescrizione deve essere soddisfatta a partire dal punto in cui la tangente incontra il cerchio fino ad un punto situato a 40 m sulla tangente. Dopo questo punto il rimorchio deve soddisfare la condizione specificata dal punto 5.3.1.
- 5.3.4. Le prove prescritte dai punti 5.3.2 e 5.3.3 devono essere fatte eseguendo una sterzata a destra e una a sinistra.

ALLEGATO II

SCHEMA INFORMATIVA N.

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CEE di un veicolo per quanto concerne l'equipaggiamento sterzo (direttiva 70/311/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni.

0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (vedi allegato II della direttiva 70/156/CEE):
- 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma):
- 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
- 2.4.1. Per telaio non carrozzato:
- 2.4.1.1. Lunghezza (j):
- 2.4.1.2. Larghezza (k):
- 2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m):
- 2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n):
- 2.4.1.7. Distanza tra gli assi (per veicoli a più assi):
- 2.4.2. Per telaio carrozzato:
- 2.4.2.1. Lunghezza (j):
- 2.4.2.2. Larghezza (k):
- 2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):
- 2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n):
- 2.4.2.7. Distanza fra gli assi (per i veicoli a più assi):

- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione) (y) :
- 2.9. Massa massima, tecnicamente ammissibile su ciascun asse e, nel caso di semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio, dichiarata dal costruttore :
6. SOSPENSIONE
- 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota :
(per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)
- 6.6.6.1. Asse n. 1 :
- 6.6.1.2. Asse n. 2 :
ecc.
- 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo : kPa
7. EQUIPAGGIAMENTO STERZO
- 7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo :
- 7.2. Trasmissione e comando
- 7.2.1. Tipo di trasmissione sterzo (parte anteriore e posteriore se necessario) :
- 7.2.2. Trasmissione alle ruote (inclusi mezzi diversi da quelli meccanici; lato anteriore e posteriore, se necessario) :
- 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi :
- 7.2.3.1. Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi :
- 7.2.4. Schema complessivo dell'equipaggiamento sterzo illustrante la posizione sul veicolo dei vari dispositivi di sterzata :
- 7.2.5. Schema o schemi del/i comando/i sterzo :
- 7.2.6. Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando sterzo :
- 7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote
- 7.3.1. A destra (gradi); numero di giri del volante (o dati equivalenti)
- 7.3.2. A sinistra (gradi); numero di giri del volante (o dati equivalenti)

Note

- (b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente facenti parte di questo documento informativo, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo « ? » (per esempio : ABC ? ?123 ? ?).
- (e) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi.
- (f) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.4.
- (i) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.5.
- (j) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.1.
- (k) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.2.
- (m) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.6.
- (n) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.7.
- (y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi, nonché dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un notevole carico verticale sul dispositivo di attacco o sulla ralla, detto carico, diviso per l'accelerazione normale di gravità, è aggiunta alla massa massima tecnicamente ammessa.

ALLEGATO III

EFFICIENZA DI FRENATURA PER I VEICOLI CHE USANO LA MEDESIMA SORGENTE DI ENERGIA PER ALIMENTARE SIA L'EQUIPAGGIAMENTO STERZO SIA IL DISPOSITIVO DI FRENATURA

1. In caso di avaria della sorgente di energia, l'efficienza del freno di servizio, alla sua prima applicazione, deve soddisfare i valori dati nella tabella qui sotto riportata.

Categoria	V (km/h)	m/s ²	Forza (daN)
M ₁	80	5,8	50
M ₂ e M ₃	60	5,0	70
N ₁	80	5,0	70
N ₂ e N ₃	60	5,0	70

2. Dopo ogni avaria nell'equipaggiamento sterzo o nell'alimentatore di energia deve essere possibile dopo 8 attuazioni complete del pedale del freno di servizio conseguire, alla sua 9^a applicazione, almeno le prestazioni prescritte per la frenatura di soccorso (vedi tabella sotto riportata)

Se il freno di soccorso alimentato da un serbatoio di energia è azionato tramite comando separato, deve essere possibile, dopo 8 attuazioni complete del pedale del freno di servizio conseguire, alla sua 9^a applicazione, l'efficienza residua prescritta (vedi tabella sotto riportata)

Efficienza del freno di soccorso ed efficienza residua

Categoria	V (km/h)	Freno di soccorso (m/s ²)	Efficienza residua (m/s ²)
M ₁	80	2,9	1,7
M ₂	60	2,5	1,5
M ₃	60	2,5	1,5
N ₁	70	2,2	1,3
N ₂	50	2,2	1,3
N ₃	40	2,2	1,3

3. Le prove di cui ai punti 1 e 2 sono eseguite a veicolo carico o scarico a seconda delle condizioni più sfavorevoli definite dal servizio tecnico incaricato delle prove

ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI ADDIZIONALI PER I VEICOLI DOTATI DI UN EQUIPAGGIAMENTO STERZO AUSILIARIO (ASE)

PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente allegato non prescrive che i veicoli siano muniti di ASE ma quelli che ne sono dotati devono soddisfare alle prescrizioni del presente allegato.

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1. Trasmissione sterzo

2.1.1. *Trasmissione sterzo meccanica*

Si applicano le prescrizioni del punto 4.1.4 dell'allegato I della presente direttiva.

2.1.2. *Trasmissione sterzo idraulica*

La trasmissione sterzo idraulica deve essere protetta dalla sovrappressione T di servizio massima permessa.

2.1.3. *Trasmissione sterzo elettrica*

La trasmissione sterzo elettrica deve essere protetta dalla sovralimentazione.

2.1.4. *Combinazione di trasmissioni sterzo*

Una combinazione di trasmissioni meccanica, idraulica ed elettrica, dev'essere conforme alle prescrizioni dei punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 precedenti.

2.2. Prescrizioni relative alle prove in caso di avaria

2.2.1. Il cattivo funzionamento o l'avaria di una parte qualsiasi dell'equipaggiamento sterzo ausiliario (eccetto per quelle parti considerate non soggette ad avaria come specificato dal punto 4.1.4 dell'allegato I della presente direttiva) non deve tradursi in una modifica brutale o sensibile del comportamento del veicolo e devono comunque essere sempre soddisfatte le prescrizioni da 5.2.1 a 5.2.4 e 5.2.6 dell'allegato I della presente direttiva. Inoltre deve essere possibile controllare il veicolo senza correzioni anormali dello sterzo. Quanto sopra deve essere verificato con le seguenti prove:

2.2.1.1. Prova in circuito

Il veicolo deve essere condotto su una traiettoria circolare con accelerazione trasversale di 5 m/s^2 ed alla velocità di 80 km/h. Si deve provocare l'avaria quando ha raggiunto la velocità di prova. La prova prevede la guida del veicolo in senso orario e antiorario.

2.2.1.2. Prova in transitorio

Fino a quando non saranno state stabilite procedure di prova uniformi, il costruttore del veicolo dovrà comunicare ai servizi tecnici le procedure di prova utilizzate nonché i risultati ottenuti in merito al comportamento in transitorio del veicolo in caso di avaria.

2.3. Segnali di allarme in caso di avaria

2.3.1. Eccetto le parti dell'equipaggiamento sterzo ausiliario considerate non suscettibili di avaria, come indicato al punto 4.1.4 dell'allegato I della presente direttiva, devono essere chiaramente segnalate all'attenzione del conducente le seguenti avarie dell'equipaggiamento sterzo ausiliario:

2.3.1.1. interruzione totale di energia elettrica o idraulica al comando dell'equipaggiamento sterzo ausiliario;

2.3.1.2. avaria all'alimentatore di energia dell'equipaggiamento sterzo ausiliario;

2.3.1.3. rottura nell'impianto esterno del comando elettrico, se previsto.

2.4. Interferenze elettromagnetiche

2.4.1. Il funzionamento dell'equipaggiamento sterzo ausiliario non deve essere perturbato da eventuali campi magnetici. Fino a quando saranno stabilite procedure di prova uniformi, il costruttore del veicolo dovrà comunicare ai servizi tecnici le procedure di prova nonché i risultati ottenuti

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI RIMORCHI DOTATI DI UNA TRASMISSIONE STERZO PURAMENTE IDRAULICA

1. I veicoli dotati da una trasmissione sterzo puramente idraulica devono soddisfare le disposizioni del presente allegato.
2. **PRESCRIZIONI SPECIALI**
- 2.1. **Efficienza delle condotte idrauliche e dei loro raccordi flessibili**
- 2.1.1. Le condotte di trasmissioni puramente idrauliche devono poter sopportare una pressione pari almeno a quattro volte la pressione di servizio normale massima (T) indicata dal costruttore. I raccordi flessibili devono soddisfare le seguenti norme ISO: 1402 (1984), 6605 (1986) e 7751 (1983).
- 2.2. **Sistemi tributari di un'alimentazione di energia**
- 2.2.1. L'alimentazione di energia deve essere protetta da qualsiasi sovrappressione mediante un limitatore di pressione che entra in azione alla pressione T.
- 2.3. **Protezione della trasmissione sterzo**
- 2.3.1. La trasmissione sterzo deve essere protetta da qualsiasi sovrappressione mediante un limitatore di pressione che entra in azione tra 1,5 T e 2,2 T.
- 2.4. **Allineamento tra veicolo trattore e rimorchio**
- 2.4.1. Quando il trattore di una combinazione trattore/rimorchio marcia in linea retta, il rimorchio deve restare allineato con il trattore.
- 2.4.2. Per poter soddisfare il precedente punto 2.4.1, i rimorchi devono essere dotati di un dispositivo di regolazione dell'allineamento, automatico o manuale.
- 2.5. **Manovrabilità in caso di avaria della trasmissione sterzo**
- 2.5.1. Dev'essere possibile assicurare la manovrabilità dei veicoli dotati di una trasmissione sterzo puramente idraulica anche dopo un'avaria nella trasmissione stessa. I veicoli devono essere sottoposti alle prove in tali condizioni e soddisfare le prescrizioni del punto 5.3 dell'allegato I della presente direttiva. In particolare, le prove a 5 km/h e a 25 km/h di cui al punto 5.3.2 devono essere eseguite con trasmissione sterzo integra e con trasmissione sterzo in avaria.
- 2.6. **Interferenze elettromagnetiche**
- 2.6.1. Il funzionamento dell'equipaggiamento sterzo non deve essere perturbato dai campi elettromagnetici. Sino a quando non saranno stabilite procedure di prova uniformi, il costruttore del veicolo deve comunicare ai servizi tecnici le sue procedure ed i risultati di prova.

ALLEGATO VI

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DI VEICOLO

MODELLO

{formato massimo : A4 (210 x 297 mm)}

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente :

- l'omologazione (*)
- l'estensione dell'omologazione (*)
- il rifiuto dell'omologazione (*)
- la revoca dell'omologazione (*)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (*) ai sensi della direttiva 70/311/CEE, nella stesura modificata da ultimo dalla direttiva

Numero di omologazione :

Motivo dell'estensione :

PARTE I

0. Dati generali

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore)
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale :
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (*) (*) :
- 0.3.1. Posizione della marcatura :
- 0.4. Categoria del veicolo (*) :
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base :

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'esecuzione dell'ultima fase di costruzione del veicolo :

- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio :

PARTE II

- 1. Informazioni supplementari (se applicabili): confronta appendice.
- 2. Organismo tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove :
- 3. Data del verbale di prova :
- 4. Numero del verbale di prova :
- 5. Eventuali osservazioni: confronta appendice.
- 6. Località :
- 7. Data :
- 8. Firma :
- 9. È allegato l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente che può essere ottenuto a richiesta.

(*) Cancellare la dicitura inutile

(*) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo " ? ", (per esempio : ABC ? ? 123 ? ?)

(*) Quale definita nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE

Appendice

della scheda di omologazione di un tipo di veicolo n.
concernente l'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/311/CEE
modificata da ultimo dalla direttiva*

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Tipo di equipaggiamento sterzo :
- Comando sterzo :
- Trasmissione sterzo :
- Ruote sterzanti :
- Fonte di energia :
- Efficienza di frenatura : indicare il numero dell'omologazione concessa ai sensi della direttiva 71/320/CEE e le condizioni del veicolo sottoposto alle prove : carico/scarico (*).

5. OSSERVAZIONI :

(per esempio : valido anche per veicoli con guida a sinistra e con guida a destra).



(*) Cancellare la menzione inutile.

**MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

DECRETO 11 novembre 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino.

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila con nota n. 31605 del 23 dicembre 1985 rilevava che nel suddetto decreto ministeriale, per mero errore materiale, a pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata, seconda colonna, rigo 59, era stata omessa la descrizione dell'area di pertinenza dell'Abbazia di S. Clemente a Casauria, precisando altresì che tale zona era stata peraltro indicata nella planimetria acclusa al decreto medesimo;

Visti gli atti trasmessi dalla medesima soprintendenza in data 11 novembre 1993 dai quali si evince che tale area è così delimitata: «dal confine comunale con il comune di Torre dei Passeri alla quota 156, segue lo stesso confine fino ad incontrare la strada comunale che congiunge la statale s.s. n. 5 Tiburtina Valeria con il comune di Torre dei Passeri, prosegue lungo la stessa strada comunale fino alla quota 195, di qui ricongiunge alla iniziale quota 156»;

Considerata pertanto la necessità di procedere alla rettifica dell'errore materiale soprarilevato poiché negli anni trascorsi dalla pubblicazione del decreto ministeriale sopracitato l'area sopradescritta ha conservato i caratteri di rilevanza paesistica per i quali era stato imposto a suo tempo il vincolo *ex lege* n. 1497/1939;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Castiglione a Casauria e Bussi sul Tirino è così rettificato: a pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* stessa, seconda colonna, rigo 59, dopo le parole «comune di Castiglione a Casauria» è inserito il seguente testo «area di pertinenza dell'Abbazia di S. Clemente a Casauria — dal confine comunale con il comune di Torre dei Passeri, alla quota 156, segue lo stesso confine fino ad incontrare la strada comunale che congiunge la statale s.s. n. 5 Tiburtina Valeria con il comune di Torre dei Passeri, prosegue lungo la stessa strada comunale fino alla quota 195, di qui

ricongiunge alla iniziale quota 156 — località Colle Carbone, Colle S. Angelo».

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 11 novembre 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A6729

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 30 novembre 1993.

Assogettamento della S.r.l. Sandretto industrie, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 17 novembre 1993 con la quale il tribunale di Torino, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Sandretto industrie, con sede in Torino, via Susa, 35 e la sua assogettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Sandretto industrie e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Sandretto industrie, con sede in Torino, via Susa, 35, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari i signori:

Dezzani prof. Flavio, nato ad Asti l'8 gennaio 1941;

Nicastro avv. Vincenzo, nato a Roma il 22 febbraio 1947;

Ramojno dott. Ernesto, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6785

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1993 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino, via Susa, 35, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro e il dottor Ernesto Ramojno;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Pianelli & Traversa industrie quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, con sede in Torino, via Susa, 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6786

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.p.a. Dima Simma, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1993 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Dima Simma, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Dima Simma quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Dima Simma, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6787

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Autoleasing, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1993 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Autoleasing, con sede in Torino, via Susa, 35, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Autoleasing quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Autoleasing, con sede in Torino, via Susa, 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6788

DECRETO 30 novembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Componenti presse, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1993 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Componenti presse, con sede in Torino, via Susa, 35, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro e il dottor Ernesto Ramojno;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Componenti presse quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Componenti presse, con sede in Torino, via Susa, 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6789

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 19 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera 79», in Cava dei Tirreni, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la sentenza in data 19 maggio 1993 con la quale il tribunale di Salerno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Primavera 79» società cooperativa a r.l., con sede in Cava dei Tirreni (Salerno);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera 79» società cooperativa a r.l., con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Gaetano Di Fluri in data 8 dicembre 1978, rep. n. 126013, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Adolfo Bittarelli, residente a Salerno, via Col De Bartolomeis, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6728

DECRETO 19 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova agricoltura - Società cooperativa a r.l.», in Giovinazzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 20 luglio 1993 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova

agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giovinazzo (Bari);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Nuova agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito notaio dott. Bruno Volpe, in data 16 marzo 1979, repertorio n. 57, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carone Alberto, residente in Bari, via Papa Giovanni Paolo I n. 10/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6790

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 13 ottobre 1993.

Modificazioni all'art. 16 e all'allegato 1A dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche. (Provvedimento n. 12559).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato, da ultimo con provvedimento n. 12361 in data 20 febbraio 1993;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di presidenza in data 30 aprile 1992 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 10 luglio 1992, in ordine alle modifiche all'art. 16 e agli allegati 1A e 6 dell'ordinamento medesimo;

Vista la nota prot. EV/1272/B/10.0/2 in data 31 dicembre 1992 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere rilievi di legittimità da formulare in merito ad esclusione della modifica agli allegati 1A e 6 relativamente alla istituzione di un posto di consigliere;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 16 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in data 14 luglio 1990, e successive modificazioni, è così modificato:

«I vice consiglieri esercitano le funzioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972».

Sono altresì modificati i punti 1), 4), 8) e 9) dell'allegato 1A dell'ordinamento medesimo di seguito indicato:

ALLEGATO I A

SETTORE	DIRIGENTI			X qualifica funzionale
	Liv C	Liv D	Liv E	
1) Direzione centrale affari generali	1	—	—	—
Reparto I				
Segreteria del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa	—	—	1	—
Reparto II				
Organizzazione, documentazione e ordinamento	—	1	—	—
Reparto III				
Relazioni sindacali	—	1	—	—
Reparto IV				
Affari giuridici e legali.	—	1	—	—
4) Direzione centrale attività scientifiche	1	—	—	—
Ufficio studi e programmazione.	—	—	—	1
Ufficio trasferimento, innovazioni, brevetti, normativa tecnica	—	—	—	1
Progetto Mezzogiorno	—	—	—	1
Reparto I				
Comitati nazionali di consulenza.	—	1	—	—
Reparto II				
Progetti finalizzati e strategici.	—	1	—	—
Reparto III				
Organi di ricerca	—	1	—	—
Reparto IV				
Convenzioni	—	1	—	—
Reparto V				
Consorzi	—	—	1	—
8) Consiglieri aggiunti	—	—	—	—
9) Vice consiglieri	—	—	7	—
Totale generale	6	13	15	10

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 13 ottobre 1993

Il presidente: GARACI

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di rifacimento canaletto e sistemazione del tratto basale del Rin Pemonte e Rin Valle del Galdo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/37449).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Livigno (Sondrio) per la realizzazione di canaletta su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 444, 450, 451, 463, 464, foglio 29, mappali 73, 84, 85, 86, 406, foglio 30, per la parte interessata all'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'evitare inondazioni nel periodo invernale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi; i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 444, 450, 451, 463, 464, foglio 29, mappali 73, 84, 85, 86, 406, foglio 30, per la parte interessata all'intervento nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 8 giugno 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6755

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 16 giugno 1993.

Vincolo di immodificabilità temporanea della contrada Maulli, ricadente nel territorio comunale di Ragusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, che, con nota n. 1884 del 26 marzo 1992 e con nota prot. n. 371 del 18 febbraio 1993, ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, per la salvaguardia dell'ambiente costiero, ricadente in contrada Maulli nel territorio comunale di Ragusa, il cui perimetro, partendo dal mare, foglio di mappa n. 262, risale verso nord fino ad incontrare la strada provinciale Marina di Ragusa-Donnalucata. Da qui percorre la suddetta strada verso est fino ad incontrare la strada comunale Maulli Gravina.

Quindi prosegue verso sud, lungo il confine est delle particelle numeri 96 e 84 del foglio di mappa n. 263, che comprende per intero fino al mare;

Premesso che il territorio da vincolare, compreso tra la strada provinciale Marina di Ragusa-Donnalucata ed il mare, nei pressi di C. Mormina e C. Croce, comunemente chiamato Maulli, possiede caratteristiche ambientali di grande pregio naturalistico e paesaggistico, che non trovano riscontro in altre parti dell'isola;

Considerato che l'area risulta di grande interesse naturalistico, geobotanico e paesaggistico per la presenza di aspetti che ancora oggi mostrano un ambiente naturale di coste sabbiose con dune e falesie rocciose, che si alternano per notevoli tratti.

Morfologicamente l'area è inserita in una struttura a forte componente neotettonica, nota come Graben di Scicli, che ha caratterizzato l'attuale impostazione dei locali corsi d'acqua.

I terreni affioranti giacciono su un basamento calcareo di età oligo-miocenica, su cui poggiano in concordanza marne gialle con intercalati rari livelli calcarenitici di età medio-miocenica.

Sin dal miocene la zona è stata interessata da cospicui movimenti tettonici di sollevamento rappresentati da una fase distensiva tardo miocenica, una successiva fase compressiva ed ancora una fase tettonica distensiva plio-pleistocenica. Durante il pleistocene inferiore una prima fase di inarcamento e una successiva di sollevamento generale hanno dato origine ad una serie di terrazzi marini di regressione che hanno ricoperto per intero l'area della costa iblea. Queste ultime formazioni sono costituite da biocalcareni di ambiente neritico, ambiente testimoniato dalla presenza di resti di *Cladocora coespitosa* e gasteropodi marini. Al di sopra di questi terrazzi sono presenti vari ordini di terrazzi continentali e di delta fluviale che si sono formati in più momenti geologici del recente passato di contrada Maulli. I più antichi sono certamente legati al paleoalveo del fiume, con direttrice NE-SO, probabilmente sfociante nei pressi di C. Mormina.

I più recenti terreni sono legati alla presenza di dune che ricoprono, in parte, le sottostanti formazioni.

La geologia dell'area è stata, quindi, in continua evoluzione, in maniera tale che oggi è possibile osservare e datare i fenomeni geologici, anche recenti, attraverso gli studi degli spostamenti della linea di costa ed il calcolo del trasporto solido.

Uno studio storico testimonia la presenza in passato di una vegetazione più ricca di quella attuale, che esercitava un'azione di protezione del suolo dall'erosione, trattenendo i materiali asportati dall'altopiano. Questa condizione influenzava notevolmente il trasporto solido del bacino,

che era inferiore di quello attuale. Un primo massiccio disboscamento, effettuato dai Greci nel V secolo a.C., indebolì sensibilmente l'azione di protezione del suolo, incrementando così la quantità di materiale che giungeva alla foce. È legittimo supporre che questo fenomeno sia stato uno dei fattori che hanno contribuito ad un interrimento dell'area deltizia del Paleo Irminio (di cui l'area proposta per il vincolo fa parte), rendendo non navigabile l'intero corso del fiume, così come è ai nostri giorni, a differenza di come veniva descritto 2500 anni fa dagli storici.

La linea di costa risultava quindi arretrata rispetto all'attuale; il fiume era navigabile e anteriormente alla formazione dell'attuale macchia foresta dell'Irminio, vincolata con decreto assessoriale n. 241 del 7 giugno 1985, esisteva un porto rifugio per le navi.

Secondo le testimonianze di Idrisi l'area era sede di commerci e la zona conosciuta come c.da Maestro era un punto strategico, come comprovato dal rinvenimento di resti di abitazioni di età arcaica.

Varie linee di paleo costa sono state individuate grazie all'attività dei litodomi e all'azione erosiva del mare che ha modellato incavi litorali, grotte marine e piccole falesie, testimoniando altresì il progressivo avanzamento della linea di costa.

L'evoluzione di quest'ultima, unita agli apporti dei materiali fluviali, diede origine alle spianate che attualmente osserviamo in c.da Maulli.

La foce del fiume Irminio ha visto tale apparato sino ai tempi recenti e le sue ultime paludi sono state bonificate solo all'inizio del secolo.

L'area compresa tra la strada provinciale Marina di Ragusa-Donnalucata e la fascia costiera è caratterizzata, procedendo da est verso ovest, da un litorale sabbioso che si ricollega all'attuale apparato deltizio del fiume Irminio; segue un promontorio, meglio conosciuto come la falesia di c.da Maulli, e infine, procedendo verso Marina di Ragusa, la spiaggia che si ricollega all'abitato stesso.

Nell'immediato retrospiaggia un imponente sistema dunale caratterizza la morfologia della zona che si presenta piatta e tabulare.

La falesia di c.da Maulli è quindi l'elemento separatore delle due spiagge. I suoi strati sono ricchi di strutture e faune che lo ricollegano ad un passato di palude costiera a cui si sovrappongono vari livelli a ciottoli di origine fluviale che testimoniano le diverse direzioni del fiume.

La vegetazione si differenzia a seconda del tipo di litorale: ove la costa è bassa e sabbiosa si osserva una zonizzazione parallela alla linea di spiaggia dovuta alla salinità; nelle immediate vicinanze della battigia sono

presenti il ravastrello marino *Cakile maritima* e la *Salsola Kali*; verso l'entroterra la gramigna comune *Agropyron junceum*, nelle basse dune e nelle creste dunali lo sparto pungente *Ammophila arenaria*, mentre nei tratti pianeggianti si trovano specie erbacee spinose come la carota spinosa *Echionophorea spinosa* e la calcatreppola marina *Eryngium maritimum*.

La presenza di queste specie, tipiche delle dune, conferiscono a questo biotopo un notevole interesse naturalistico perché rappresenta un ecosistema molto specializzato, nonostante le trasformazioni antropiche del retroduna.

Proseguendo verso la foce del fiume Irminio troviamo la vegetazione tipica della macchia mediterranea, diffusa nelle nostre zone e costituita da alberi a basso fusto e grossi arbusti.

La caratteristica di questa vegetazione ha fatto sì che la limitrofa foce fosse totalmente vincolata, perché rappresenta un ecosistema unico e raro rappresentato da alberi secolari e intrecci vegetazionali così fitti, almeno in passato, da dare origine ad una vera foresta da cui la definizione di macchia-foresta dell'Irminio.

Questo tipo di vegetazione, con il suo sviluppo, ha favorito l'impostarsi di un microclima temperato che ha permesso la proliferazione di specie altrimenti impossibili.

Il litorale roccioso, contiguo a quello sabbioso, è sede della tipica associazione a finocchio marino *Crithmun maritimum* ed a *Limonium sp.pl.* e specie quali *Plantago macrorhiza*, *Frankenia hirsuta* frammiste a cespugli di *Limoniastrum* e di spina santa *Lycium intricatum*. A questa fascia segue verso l'interno un tappeto erbaceo a *Mesembryanthemum modiflorum* ed a *Mesembryanthemum cristallinum*.

I litorali sabbiosi rappresentano l'habitat ideale per numerosi invertebrati: a ridosso della battigia crostacei e coleotteri si nutrono di residui organici portati dal mare; nella fascia rocciosa a ridosso del mare si insediano molluschi (sia bivalvi che gasteropodi); la vegetazione del retroduna, infine, ospita una fauna ricca di lucertole e di conigli. Gli uccelli costieri che vivono in queste zone appartengono a varie specie di trampolieri e laridi che si cibano dei detriti organici che il mare trasporta sulle spiagge.

Le specie variano con le stagioni perché in parte costituite da animali migratori, quali i caradriformi, sternidi e limicoli che trovano nella vicina foce del fiume Irminio l'habitat ideale; nelle stagioni invernali vivono in questi luoghi esclusivamente i gabbiani. Bisogna inoltre ricordare che i fondali prospicienti sono ancora ricchi di ittiofauna nonostante la pesca di frodo;

Constatata la diversificata e numerosa presenza di specie animali che qui dimorano e transitano, anche per la vicinanza all'area protetta della foce del fiume

Irminio, specie animali individuate nell'ambito dell'avifauna e delle biocenosi di transizione con l'ambiente marino;

Considerato il pericolo di stravolgimento del paesaggio e dell'ecosistema locale, rappresentato dall'incontrollato sviluppo edilizio, che è ipotizzabile attraverso le previste lottizzazioni e la realizzazione o l'ampliamento di complessi turistici, sia di tipo residenziale che di tipo stagionale;

Considerato che alcune delle dune che caratterizzano l'area sono state eliminate per cavare sabbia o per favorire l'impianto di serre, con la conseguenza che lo spazio svuotato è stato trasformato in una piccola discarica, e che l'asportazione incontrollata delle sabbie ha influenzato negativamente l'equilibrio della dinamica costiera, operando a discapito delle dune che rappresentano il naturale serbatoio di compenso della spiaggia;

Ritenuto che l'insieme dei suddetti elementi paesaggistici ed ambientali, naturali ed antropici fa sì che il sistema territoriale individuato costituisca un insieme paesaggistico unitario inscindibile in cui vanno salvaguardati contemporaneamente sia gli elementi naturali e naturalistici nel loro essere attuale e nei loro processi genetici e dinamici, sia gli elementi antropici, provvedendo ad una liberazione dagli elementi di degrado e ad una limitazione delle attività che, come le asportazioni di sabbia e l'edificazione abusiva, impediscono i processi naturali, non essendo regolate da una precisa cornice paesaggistico-ambientale;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 1, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Constatato che con decreto assessoriale n. 1214 del 25 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 47 del 13 ottobre 1982, l'ambiente costiero interessato è stato (fiume Irminio dalla foce alla sorgente) vincolato paesaggisticamente, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, del territorio sopra descritto, ricadente nel territorio comunale di Ragusa, contrada Maulli, al fine di impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'ambiente costiero individuato, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle sue caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio medesimo, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico;

Ritenuto, pertanto, che nelle more della redazione e dell'approvazione del piano territoriale paesistico, e comunque, nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale

della regione siciliana, occorre impedire perturbamenti dell'ambiente naturale e paesistico considerato, mediante l'apposizione del vincolo di temporanea immodificabilità previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'ambiente costiero, contrada Maulli, ricadente nel territorio comunale di Ragusa, come da planimetrie allegate A, B e C, che formano parte integrante al presente decreto, e così di seguito delimitato:

«Il perimetro di vincolo partendo dal mare, foglio di mappa n. 262, risale verso nord fino ad incontrare la strada provinciale Marina di Ragusa-Donnalucata. Da qui percorre la suddetta strada verso est fino ad incontrare la strada comunale Maulli Gravina.

Quindi, lo stesso prosegue verso sud lungo il confine est delle particelle numeri 96 e 84 del foglio di mappa n. 263, che comprende per intero fino al mare».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie A, B e C, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Ragusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.


Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Ragusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ragusa.

Palermo, 16 giugno 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATO A



Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali - alle P.I.


Comune di Ragusa
Vincolo di immodificabilità temporanea ex art. 5 L.R. 15/91
Planimetria "A" allegata al D.A. n. 2004 del 16.6.93

L. Assessore
(*Luigi Carmelo Saraceno*)

LEGENDA DEI SIMBOLI


- TERRITORIO SOTTOPOSTO A VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ TEMPORANEA
- TERRITORIO A DESTINAZIONE AGRICOLA
- TERRITORIO A DESTINAZIONE URBANA
- TERRE DI PROPRIETÀ COMUNALE
- PERIMETRAZIONE ART. 5 L. R. 15/91

ALLEGATO B



Assessorato Regionale ai beni Culturali ed Ambientali e alla P.I.

Comune di Ragusa
Vincolo di inamodificabilità temporanea ex art. 5 L.R. 15/79
Planimetria "B" allegata al D.A. n. 6204 del 16.6.93



L. Assessore
 (On. Carmelo Saraceno)
 [Signature]
 [Stamp]
 [Text: COMUNE DI RAGUSA...]
 [Text: P.I. n. 6204 del 16.6.93]


Comune di Ragusa
Pagina 242

ALLEGATO C

Assessorato Regionale ai beni Culturali ed Ambientali e alla P.I.

Comune di Ragusa
Vincolo di immodificabilità temporanea ex art.5 L.R. 15/91
Pianimetria "C" allegata al D.A. n. 4204 del 16.6.93

L'Assessore
Carmelo Saraceno



MAHNE VERDELLI/AVED

Stampa della Provincia di Ragusa
Comune di Ragusa
93A6731

Scala di 1:25000

(93.26.1782)

DECRETO ASSESSORIALE 16 giugno 1993.

Vincolo di immodificabilità temporanea degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, che, con nota n. 1885 del 26 marzo 1992 e con nota prot. n. 369 del 18 febbraio 1993, ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, degli ambienti costieri misti, in prossimità di Sampieri, ricadenti nei terreni comunali di Scicli e di Modica, così di seguito delimitati:

«Il perimetro di vincolo partendo dal mare, risale verso nord, lungo il confine orientale della particella n. 88 dal foglio di mappa n. 136, del comune di Scicli, per intero compresa nel vincolo, e poi prosegue lungo il confine nord ovest della particella n. 54, fino ad incontrare la strada vicinale Samuele.

Da qui prosegue sempre lungo la suddetta strada fino ad incontrare il confine ovest della particella n. 25, che comprende per intero. Quindi, lo stesso prosegue, prima, costeggiando la suddetta particella e poi lungo il confine ovest della particella n. 24. Da qui, il perimetro di vincolo prosegue lungo il confine delle particelle numeri 24, 25, 152, 154, che comprende per intero. Da qui, prosegue verso est lungo la strada vicinale Ciarciole fino ad incontrare il confine nord della particella n. 26 del foglio di mappa n. 167 del comune di Modica.

Quindi prosegue, prima, verso est lungo il confine della suddetta particella fino ad incontrare la particella n. 54, esclusa per intero, e poi, attraversando la particella n. 26, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria C, raggiunge la strada provinciale n. 66 Donnalucata-Pozzallo.

Infine segue, prima, la suddetta strada, e poi, verso sud, il confine tra i comuni di Modica e di Scicli, fino a raggiungere il mare»;

Premesso che il territorio da vincolare, compreso tra l'estrema propaggine orientale dell'abitato di Sampieri, la parte iniziale della s.p. n. 66 Sampieri-Pozzallo, la strada vicinale Ciarciole, l'area del Pisciotto, l'antica fabbrica di laterizi Penna ed il mare, fa parte del tratto di litorale della Sicilia sud orientale che possiede caratteristiche geomorfologiche assolutamente peculiari, che non trovano riscontro in altre parti dell'isola;

Rilevato che l'area è caratterizzata da diversi elementi: laghetti, pantani, dune, manufatti architettonici di grande pregio, ecc., tutti concorrenti alla corretta definizione di un sistema territoriale costiero di indubbio interesse ambientale e paesaggistico;

Considerato che l'area suddetta presenta notevole interesse paesaggistico-ambientale, oltre che dal punto di vista geomorfologico naturale, anche per la presenza di rilevanti emergenze storiche, naturalistiche ed architettoniche.

Infatti, il territorio sopra descritto vede un susseguirsi di ambienti costieri diversi tra loro, in cui è facile individuare un acquitrino salmastro costiero, un ambiente dunale caratterizzato dalla continuità dell'evento nelle ultime migliaia di anni ed infine una costa rocciosa che nei pressi della fornace Penna si trasforma in piccola falesia. Ambiente naturale, quest'ultimo, non raro in questa parte dell'isola: infatti, sempre in zona ne sono stati osservati altri di modesta dimensione, che purtroppo in alcuni casi hanno già subito le trasformazioni operate dall'uomo; un esempio è dato dalla parte più giovane di Marina di Modica che è nata intorno al «laghetto», dal quale ha preso il nome anche la via principale.

Il crearsi di un simile ambiente vede l'abbinarsi di due fenomeni naturali particolarmente importanti: la geologia locale e le variazioni climatiche.

Parallelamente alla più grossa struttura geologica locale, il «Graben» di Scicli, sono presenti su tutta l'area meridionale degli Iblei diverse strutture analoghe recenti, che conservano nella parte più bassa una formazione semi impermeabile denominata Tellarò, caratterizzata da marne argillose che nel contatto tettonico con i sottostanti calcari della «Formazione Ragusa» generano una serie di sorgenti e creano un punto di affioramento della falda.

E così osservabile un discreto quantitativo in acque che risentono, però, delle oscillazioni stagionali; infatti, il regime climatico caldo e arido del luogo comporta intense evaporazioni estive facendo sì che il valore della falda superficiale oscilli così da rendere il livello dell'acqua che si osserva nel laghetto estremamente variabile nel circuito delle stagioni.

Nel contempo, per la particolare orografia dei luoghi e per l'esposizione ai venti meridionali, si sono avuti intensi spostamenti eoloci di sabbie, tali da creare una serie continua di dune che, in certe zone, raggiungono spessori di circa 40 metri.

La geomorfologia dell'area è stata quindi in continua evoluzione, tanto che oggi è possibile osservare e datare i fenomeni geologici, anche recenti, attraverso gli studi sia del complesso fluvio-lacustre di Sampieri, sia attraverso i ritrovamenti archeologici di c.da Ciarciole, sia infine dagli spostamenti della linea di costa e dall'osservazione dei sedimenti costieri.

Ai tre diversi ambienti geografici sono legate le diverse vegetazioni osservate che si differenziano e si specializzano a seconda del tipo di habitat.

La costa bassa e sabbiosa presenta una zonizzazione parallela alla linea di spiaggia, dovuta alla diversa salinità. Immediatamente vicino alla battigia si osservano il ravastrello marino (*Cakile maritima*) e la *Salsola Kali*; verso l'entroterra la gramigna comune (*Agropyron junceum*); nelle basse dune e nelle creste dunali lo sparto pungente (*Ammophila arenaria*); nei tratti pianeggianti specie erbacee spinose come la carota spinosa (*Echinophora spinosa*) e la calcatreppola marina (*Eryngium maritimum*).

La presenza di queste specie tipiche delle dune conferiscono a questo biotopo un notevole interesse naturalistico perché rappresenta un ecosistema molto specializzato, nonostante le trasformazioni antropiche del retroduna.

Il litorale roccioso, contiguo a quello sabbioso, è sede della tipica associazione a finocchio marino *Crithmum maritimum* ed a statiche *Limonium sp.pl.* e specie quali *Plantago macrorhiza*, *Frankenia hirsuta* frammiste a cespugli di *Limoniastrum* e di spina santa *Lycium intricatum*. A questa fascia segue verso l'interno un tappeto erbaceo a *Mesembryanthemum nodiflorum* ed a *Mesembryanthemum crystallinum*.

Nei pressi del pantano, che nell'inverno raggiunge la massima estensione, è stata osservata una vegetazione sommersa a idrofite alofite con popolamenti a *Ruppia maritima*. Attorno al lago una fascia discontinua di canne *Phragmites australis*, riparo e luogo di nidificazione per gli uccelli acquatici; ed ancora lungo il perimetro del pantano si nota la formazione alofila a *Arthrocnemum glaucum* e *Salicornia fruticosa* a cui si associano numerose specie erbacee quali *Juncus subulatus*, *Limonium oleifolium* e *Limonium serotinum*. Ai margini del pantano si nota la classica associazione arbustiva della macchia mediterranea a *Pistacia lentiscus* e *Smilax aspersa*.

I litorali sabbiosi rappresentano l'habitat ideale per numerosi invertebrati, a ridosso della battigia crostacei e coleotteri si nutrono di residui organici portati dal mare,

nella fascia rocciosa a ridosso del mare vivono molluschi, sia bivalvi che gasteropodi. La vegetazione del retroduna, infine, ospita una fauna ricca di lucertole e di conigli.

Gli uccelli costieri che vivono in queste zone appartengono a vari generi quali corrieri (g. *Charadrius*) e piro piro (g. *Tringa*), beccacce di mare (g. *Aematopus*) e gabbiani, che si nutrono dei detriti organici gettati dal mare sulle spiagge. Le specie variano con le stagioni perché in parte costituite da animali migratori quali i caradriformi, sternidi e limicoli, che trovano nel laghetto l'habitat ideale.

All'interno del paesaggio naturale esistono oggi alcuni elementi antropici ad esso fortemente correlati, come il complesso monumentale della Fornace Penna, sito sullo sperone roccioso del Pisciotto, a ridosso del mare, che costituisce un elemento di cultura materiale legato al nascere di una attività industriale moderna, rappresentando così un monumento di architettura unico, di elevatissime qualità formali e tecniche.

Esso venne costruito nel 1912, per la produzione di laterizi e tegole, su commissione del barone Penna, del barone Spadaro e dell'ing. Emmolo, che ne curò il progetto e fu distrutto nel 1926 da un incendio. Fu realizzato in conci di calcare duro a vista, per meglio resistere agli agenti atmosferici.

È costituito da una struttura monumentale, sia per le sue dimensioni che per le sue articolazioni spaziali.

Gli archi a tutto sesto e le bifore sovrastanti conferiscono un'eleganza inusuale per un'architettura industriale.

Lateralmente al complesso centrale è presente un forno Hoffman composto da sedici camere disposte ad anello ed una ciminiera alta 41 m;

Costatato il grande interesse naturalistico, geobotanico e paesaggistico per la presenza di aspetti che ancora oggi mostrano un ambiente naturale di zone umide salmastre costiere alternate a fasce dunali recenti e antiche;

Considerato che in molti di questi ambiti sono ancora oggi salvi i caratteri di accentuata naturalità;

Considerato che detti territori, soprattutto lungo la fascia costiera, sono interessati, senza un adeguato piano delle opere, da interventi edilizi indiscriminati, realizzati o in via di realizzazione, che rischiano di stravolgere il paesaggio e l'ecosistema dell'area;

Considerato che alcune delle dune che caratterizzano l'area sono state spianate sia per cavare sabbia, sia per impiantare delle serre, e l'asportazione incontrollata delle sabbie ha influenzato negativamente l'equilibrio della dinamica costiera, operando a discapito delle dune che rappresentano il naturale serbatoio di compenso della spiaggia;

Ritenuto che l'insieme di questi elementi paesaggistici ed ambientali, naturali ed antropici fa sì che il sistema territoriale individuato costituisca un insieme paesaggistico unitario inscindibile in cui vanno salvaguardati contemporaneamente sia gli elementi naturali e naturalistici nel loro essere attuale e nei loro processi genetici e dinamici, sia gli elementi antropici, provvedendo ad una liberazione dagli elementi di degrado e ad una limitazione di quelle attività che oggi costituiscono impedimento ai processi naturali, ovvero di quelle iniziative non regolate da una precisa cornice paesaggistica ed ambientale, come le escavazioni di sabbia e l'edificazione abusiva;

Constatato che con decreto assessoriale n. 5553 del 23 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, gli ambienti costieri interessati sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi e per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore degli ambienti costieri misti, in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e di Modica, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli ambienti costieri

misti, in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e di Modica, come da planimetrie allegate A, B e C, che formano parte integrante al presente decreto, e così di seguito delimitati:

«Il perimetro di vincolo partendo dal mare risale verso nord, lungo il confine orientale della particella n. 88 del foglio di mappa n. 136 del comune di Scicli, per intero compresa nel vincolo, e poi prosegue lungo il confine nord ovest della particella n. 54, fino ad incontrare la strada vicinale Samuele.

Da qui prosegue lungo la suddetta strada fino ad incontrare il confine ovest della particella n. 25, che comprende per intero. Quindi, lo stesso prosegue, prima, costeggiando la suddetta particella e poi lungo il confine ovest della particella n. 24. Da qui, il perimetro di vincolo prosegue lungo il confine delle particelle numeri 24, 25, 152, 154, che comprende per intero. Da qui, prosegue verso est lungo la strada vicinale Ciarciolo fino ad incontrare il confine nord della particella n. 26 del foglio di mappa n. 167, del comune di Modica.

Quindi prosegue, prima, verso est lungo il confine della suddetta particella fino ad incontrare la particella n. 54, esclusa per intero, e poi, attraversando la particella n. 26, come meglio evidenziato nella allegata planimetria C, raggiunge la strada provinciale n. 66 Donnalucata-Pozzallo.

Infine segue, prima, la suddetta strada, e poi, verso sud, il confine tra i comuni di Modica e di Scicli, fino a raggiungere il mare».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie A, B e C, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Scicli e di Modica perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Scicli e di Modica, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Scicli e di Modica.


Palermo, 16 giugno 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATO A

SAMPIERI

F.º 276 della Carta d'Italia













Longitudine Est dal meridiano di Roma (Mons. Mario)


DETTAGLIO B
SCALA 1:10000

COROGRAFIA
SCALA 1:25000

LEGENDA

-  CONFINI VINCOLO PAESISTICO
-  PERIMETRAZIONE ART. 5 L.R. 15/91
-  FASCIA COSTIERA
-  TRATTI ROCCIOSI
-  ZONE UMIDE
-  CORSI FLUVIALI
-  DUNA COSTIERA
-  F.º FORNACE PENNA (VINCOLO MONUMENTALE L. 1/6/39 N. 1089)
-  SITI ARCHEOLOGICI
-  E EDIFICI AGRICOLI E VILLE

Asse sorato Periponale ai beni Culturali ed Ambientali e alla P.I.
 Comune di Scetla e di Modica
 Vincolo di inodificabilità temporanea ex art. 5 L.R. 15/91
 Planimetria "A" allegata al D.A. n. 6205 del 15/91
 L'Assessore (D.º Arnaldo Saraceno)





ALLEGATO C

Assessorato Regionale ai beni Culturali ed Ambientali e alla P.I.

Comuni di Scicli e di Modica
Vincolo di inmodificabilità temporanea ex art.5 L.R. 15/91

Planimetria allegata al D.A. n. 6205 del 16.6.93



Comune di Scicli

MARE MEDITERRANEO

Comune di Modica F: CLXVII(167)

DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DI SCIACCA
DIREZIONE REGIONALE TECNICO-GRADIMENTI
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA L.P. 20-11-1991 N. 10 ART. 5
AUTOREGOLAZIONE ALTERNATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA E
DELLA PROVINCIA DI SCIACCA, PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE
DI FUNZIONE.



Approvato fiscal 1995 + Scala di 1:4000

(93.26.1782)
93A6732

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella IX approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1991 col quale è stata eliminata la dizione «europee» dalla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto rettorale 23 febbraio 1993, n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1993, n. 77, col quale è stata eliminata la dizione «europee» dallo statuto del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero;

Considerato che col suddetto decreto rettorale 23 febbraio 1993, per mero errore materiale di trascrizione, non è stata soppressa la locuzione «europee» dal secondo comma dell'art. 95;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue

Articolo unico

All'art. 95, nel secondo comma che recita: «Per i corsi di laurea in materie letterarie e in lingue e letterature straniere (europee) ...» la locuzione «europee» indicata fra parentesi, è soppressa.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 maggio 1993

Il rettore. ROVERSI MONACO

93A6734

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 12 del titolo X, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 7 comprendente l'area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo, dopo la disciplina «metodologia epidemiologica clinica» viene inserita la disciplina di «pedagogia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1993

Il rettore: TRCCR

93A6733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 201, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Enzo Mosino è stato nominato commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna a decorrere dal 1° settembre 1993.

93A6761

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari».

Nella seduta del 2 dicembre 1993 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-bis del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 3354 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 18 novembre 1993), recante disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari».

93A6829

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C.13182.XVJ (260) del 25 settembre 1993, i manufatti esplosivi che la società Baker Sand Control, con sede in Cepagatti (Pescara), intende importare dagli U.S.A. sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificato:

Il categoria - gruppo A n. ONU 0441 1.4S.

06-78845-00 carica cava 4 1/2" gr. 22,7 di RDX (acciaio);

06-78845-01 carica cava 4 1/2" gr. 22,7 di HMX (acciaio);

06-78845-04 carica cava 4 1/2" gr. 22,7 di PYX (acciaio);

06-78845-10 carica cava 4 1/2" gr. 22,7 di RDX (zinco),

prodotti della ditta Jet Research Center - Texas;

06-78126-11 carica cava 5" gr. 23 di HMX (zinco),

prodotto dalla ditta Owen Oil Tools - Texas;

93A6743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elbis elettrocostruzioni, con sede in Ponderano (Vercelli) e stabilimento in Ponderano (Vercelli), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lico, con sede in Alessandria e unità in Alessandria, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco, in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 19 febbraio 1993, n. 12693.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unità in Morsano al Tagliamento (Pordenone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento in Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 27 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.O., con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Augello Italia, con sede in Latina e stabilimento in Latina, per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Regionale Idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e stabilimento Catania, per il periodo dal 21 maggio 1993 al 20 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ali Ciemme, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimenti in Atesa (Chieti), e S. Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 23 luglio 1993 al 22 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unità in Portovesme (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Venturini, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e stabilimento in Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Moro, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento in Codroipo (Udine), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frar Friuli Animal Research, con sede in S. Pietro al Natissone (Udine) e unità in S. Pietro al Natissone (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1993 al 25 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R. - Carmellini Resine, con sede in Riva del Garda (Trento) e unità in Ala (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerioli, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità in Bitonto (Bari) e Castelmaggiore (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1993 al 20 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e stabilimento in Pian Camuno (Brescia), per il periodo dal 28 maggio 1992 al 29 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento in Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 21 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. - Sewing Machines Italy, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Monza (Milano), per il periodo dal 22 gennaio 1993 al 21 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede in Pellezzano (Salerno) e stabilimento in Pellezzano (Salerno), per il periodo dal 4 giugno 1992 al 3 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e stabilimento in Moscufo (Pescara), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio F.lli Scalora, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità in Casalnuovo (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1993 al 9 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud unità mensa c/o Pirelli pneumatici, con sede in Milano e unità di Villafranca Tirrena (Messina), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali in favore di dieci lavoratori su un organico di undici unità, per il periodo dal 14 novembre 1991 al 30 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per 154 unità (40 operai e 114 impiegati); da 36 ore a 20 ore settimanali per 514 unità (408 operai e 106 impiegati); da 34 ore a 20 ore settimanali per 155 unità (152 operai e 3 impiegati); da 30 ore a 20 ore settimanali per 111 unità (109 operai e 2 impiegati), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Sangabriele, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità in S. Giorgio a Nogaro (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Iannece Antonio, con sede in Calitri (Avellino) e unità in Calitri (Avellino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Frilli, con sede in S. Gimignano (Siena) e unità in S. Gimignano (Siena), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giada, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Capperi, con sede in Legnano (Milano) e unità in Legnano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c Ceramiche Elsa, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimenti in Empoli (Firenze) località Ponte a Elsa e in Empoli (Firenze) località Terrafina, per il periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Iato, con sede in Nusco (Avellino) e stabilimento in Nusco (Avellino), per il periodo dal 4 giugno 1993 al 3 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Silca Confezioni, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Supercolor, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 30 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Corimer, con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto) e stabilimento in S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 21 aprile 1993 al 20 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento in Carmiano (Lecce), per il periodo dal 16 luglio 1993 al 15 gennaio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Over Confezioni, con sede in Serrano (Lecce) e stabilimento in Serrano (Lecce), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Ottavio, con sede in Casarano (Lecce) e unità in Casarano (Lecce), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1993 al 24 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Marconi & C., con sede in Novara e unità in Novara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Futura 92, con sede in Aosta e unità in Bruino (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1992 al 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Italy Wheels, con sede in Aosta e unità in Asti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1993 al 28 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c. C.A.M., con sede in Castell'Alfero (Asti) e unità in Castell'Alfero (Asti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elektricar, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità in Settimo Torinese (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1993 al 24 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Long Life, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 30 luglio 1993 al 29 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conver, con sede in Torino e stabilimento in Feletto (Torino), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rolfs Italiana, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento in Pianezza (Torino), per il periodo dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elki, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), per il periodo dal 17 luglio 1993 al 16 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bo Antonio e Giovanni, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento in Beinasco (Torino), per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indi, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 15 luglio 1993 al 14 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Thelex di Garassino Maria, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 giugno 1993 all'11 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Calzaturificio Delba di Battaglia Luigi, con sede in Barletta (Bari) e unità in Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1993 al 23 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

93A6744-93A6763

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 novembre 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Bontempi Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luigi Dognini, notaio in Brescia, numero di repertorio 26384, consistente nella somma di L. 100.000.000.

93A6739

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione Giorgio Cini, in Venezia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 22 ottobre 1993, la fondazione Giorgio Cini, con sede in Venezia, è stata autorizzata ad accettare la donazione integrativa disposta in suo favore dalla principessa Yana Alliata di Montereale nata Cini.

93A6745

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione del marchio stesso a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione a ciascuna mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 41 del 17 settembre 1993 dalla prefettura di Vicenza, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
387 VI	Colognato Oreste	Vicenza
667 VI	Bersani Alberto	Vicenza
693 VI	Mineral Bijoux di Bicego M.M.	Schio
1303 VI	Erre A. di Renna Antonio.	Vicenza
1555 VI	Italiaoro di Federico Lelli & Sergio Lelli S.n.c.	Vicenza
1692 VI	Vanity Bijoux S.d.f. di Toniolo Michele & Maculan Giorgio	Vicenza
1709 VI	Vioral Gioielli di Kerschabaumer Katharina	Vicenza
1780 VI	Bort's Gold S.n.c. di Verlato Gianni & Bortoloso Alessandro.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Cerutti Luigi, con sede in Gallarate, viale Milano, 81/A, assegnataria del marchio di identificazione «115 VA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di due punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

93A6762

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 16 marzo 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer PS 2 IBM disposta in suo favore dalla ditta ICI Pharma S.p.a. da destinare all'istituto di microbiologia.

Con decreto 24 marzo 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000 disposta in suo favore dalla società Ciba-Geigy S.p.a. da destinare all'acquisto di parte della strumentazione per la chirurgia pelviscopica dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto 4 maggio 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione delle seguenti attrezzature didattico-scientifiche:

Ditta Soxil (Felino - Parma):

- tre monitor Life Scope 12, Nihon Kode;
- tre moduli per gittata e pressioni invasive;
- arredi per terapia intensiva e post-intensiva.

Ditta Tassinari (Cento - Ferrara):

- sei letti bilancia elettronici.

Ditta Tonon (Bologna):

- un calorimetro con sistema Morgan computerizzato analisi CO2 ed O2.

Ditta Remco-Cardioline (S. Pedrino di Vignate - Milano):

- un sistema computerizzato per ECG dinamico e ECG da sforzo;
- un elettrocardiografo,

del valore complessivo di L. 300.000.000, IVA compresa, disposta in suo favore dai signori Lino e Giuseppa Zanichelli da destinare al reparto Acuti dell'istituto di clinica medica e nefrologia.

93A6765

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta in suo favore dall'Istituto nazionale di credito agrario da destinare al dipartimento di ingegneria agraria e forestale.

93A6766

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto 18 marzo 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte di:

ditta Amplimedical, un elettrobisturi mod. SSE4 Valleylab matr. J5G1703 del valore commerciale di L. 8.807.000 + I.V.A.;

ditta Hoechst, un generatore elettrobisturi a microprocessori Valleylab mod. 4 art. 012/SSE4 Sist. R.E.M. 14 matr. J5G1780 del valore commerciale di L. 9.159.493;

ditta Ortho Diagnostic Sistemms, un analizzatore ematochimico per la diagnostica d'urgenza, mod. Chempro 500 matr. 25490, del valore commerciale di L. 12.000.000;

ditta Abbott, tre pompe per infusione Abbott mod. 3 Lifecare-oximetric matr. numeri 048462/048490/048648 del valore commerciale di L. 5.800.000 ciascuna; una pompa per infusione Abbott mod. Micro-lifecare Oximetric, matr. n. 00249, del valore commerciale di L. 8.500.000; sei pompe per infusione Abbott mod. Micro-lifecare Oximetric matr. numeri 00256/00257/00258/00260/00307/00319, del valore commerciale di L. 8.900.000 ciascuna, da destinare alla divisione di cardiocirurgia della II facoltà di medicina e chirurgia.

93A6768

**Autorizzazione all'Università di Modena
ad accettare una donazione**

Con decreto 14 aprile 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

- 1) L. 40.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;
- 2) L. 7.950.000 dal Gruppo Barbieri & Tarozzi di Formigine (Modena);
- 3) L. 5.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;
- 4) L. 5.000.000 dalla Carimonte Banca S.p.a. di Modena;
- 5) L. 1.000.000 dalla Carimonte Banca;
- 6) L. 2.000.000 dalla Caprari S.p.a. di Modena;
- 7) L. 2.000.000 dalla Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. di Roma;
- 8) L. 5.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;
- 9) L. 1.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;
- 10) L. 1.000.000 dalla Banca popolare della Emilia-Romagna di Modena, da destinare: 1) all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica ai fini dell'acquisto di una apparecchiatura scientifica del valore complessivo di L. 80.000.000; 2) a favore del museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica; 3) all'istituto di semeiotica medica, quale contributo per la realizzazione del progetto Pulsar; 4) all'istituto di fisiologia umana, quale contributo per il completamento di attrezzatura di laboratorio; 5) a favore dell'amministrazione universitaria, quale contributo per la realizzazione di una giornata di studio sulla normativa relativa al diritto di accesso agli atti amministrativi; 6) al dipartimento di biologia animale, quale contributo al simposio internazionale «Stress: The Neuropeptide Perspective»; 7) e 8) entrambe all'istituto di farmacologia, quali contributi per la organizzazione di una giornata scientifica in onore del prof. William Ferrari; 9) e 10) entrambe all'istituto di clinica oculistica per la organizzazione della sesta edizione dei colloqui interdisciplinari di retinologia.

93A6767

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 dicembre 1993

Dollaro USA	1717,79
ECU	1920,49
Marco tedesco	998,72
Franco francese	289,70
Lira sterlina	2545,08
Fiorino olandese	890,60
Franco belga	47,332
Peseta spagnola	12,159
Corona danese	252,88
Lira irlandese	2422,43

Dracma greca	6,957
Escudo portoghese	9,775
Dollaro canadese	1285,77
Yen giapponese	15,807
Franco svizzero	1147,34
Scellino austriaco	142 —
Corona norvegese	230,07
Corona svedese	203,30
Marco finlandese	295,20
Dollaro australiano	1138,38

93A6830

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 5892 del 28 ottobre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, del «Consorzio friulano agricoltori biologici - Confabi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo, costituita il 16 marzo 1942 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli, ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Paolo Rizza, con studio in Tolmezzo, via Del Din, 18.

Con deliberazione n. 5893 del 28 ottobre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Accademia civile del turismo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 18 maggio 1989 per rogito notaio dottor Corrado Marrocco di Gorizia, ed ha nominato commissario liquidatore la rag.ra Ariella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia, 69.

Con deliberazione n. 6056 del 5 novembre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, del «Consorzio Sigma Proget - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lusevera, costituita il 2 luglio 1987 per rogito notaio dottor Giovanni Rubini di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Marin, con studio in Udine, piazza Belloni, 14.

Con deliberazione n. 6057 del 5 novembre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, del «C.E.I. - Coop. elettrotecnica impiantistica - Società coop. a r.l.», con sede in Azzano Decimo, costituita il 25 gennaio 1991 per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di S. Vito al Tagliamento, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, via Colonna, 12.

93A6769

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 13, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto capoverso, dove è scritto «cannello ad accensione elettrica VS-GE Z», si legga: «cannello ad accensione elettrica VS-GE 2».

936749

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCCHIA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCEHA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 14/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassan, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCÌ
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vanucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — I microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 8 4 0 9 3 *